



C.R.A.L. I.N.P.S. SEDE PROVINCIALE DI LUCCA
Aderente alla Fe.Na.Ci - Federazione Nazionale Circoli

STATUTO

TITOLO I **(Finalità)**

ART.1

A norma dell'art. 18 della Costituzione italiana, degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile, della legge 266 dell'11/08/1991 e dell'art. 11 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) si è liberamente costituito nell'ambito della Direzione Provinciale INPS di Lucca, il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori con sede in Lucca, Piazza Martiri della Libertà, 65 - affiliato alla Fe.Na.C. (Federazione Nazionale Circoli INPS - riconosciuta con D.M. n. 10.4735/1200 A70 del 1° dicembre 1979, ai sensi della Legge n. 524 del 14.10.74 e del DPR n. 640 del 26.10.72).

ART.2

Il Circolo ha il compito fondamentale di promuovere e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie-sportive e turistiche. Per tali scopi ed attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi di strutture pubbliche o private, o con queste convenzionate.

Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'Associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente o con altri Circoli Aziendali e/o territoriali, lo sviluppo del rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione del territorio.

Per il raggiungimento dei propri scopi, il Circolo si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Il Circolo è un Istituto unitario ed autonomo; persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci.

Il Circolo non ha finalità di lucro; eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti ma devono essere utilizzati per incentivare le attività istituzionali.

ART.3

Il Circolo ricerca momenti di confronto con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici, e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero.



ART.4

Il Circolo può promuovere o riconoscere la costituzione di "Sezioni", al fine di consentire ai Soci, che volontariamente vi aderiscono in base a comune specifico interesse e con un contributo associativo a proprio carico da concordare con il Consiglio Direttivo del CRAL, la pratica di particolari attività culturali, ricreative, turistiche e sportive. Il Direttivo pertanto, su proposta scritta di almeno venti Soci con allegato un progetto di attività ed un regolamento, potrà disporre la costituzione di una Sezione, nominando contestualmente, su proposta dei Soci affiliati alla stessa, un responsabile ed un tesoriere. Entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno entrambi presenteranno al Consiglio Direttivo il rendiconto amministrativo delle entrate ed uscite approvato dall'assemblea della Sezione, corredato di una relazione delle attività svolte e di un preventivo di quelle proposte per il successivo esercizio. Tale documento dovrà, dopo l'approvazione del Direttivo, essere allegato al bilancio del Circolo. In caso di accertata inattività di una Sezione per oltre un anno, la cessazione della sua attività è disposta dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

TITOLO II **(Soci)**

ART.5 – Soci effettivi

Hanno diritto all'iscrizione al Circolo in qualità di Soci effettivi, i dipendenti delle sedi I.N.P.S. di tutto il territorio nazionale, nonché gli ex dipendenti a riposo che ne facciano richiesta.

ART.6 – Soci aggregati

Sono ammessi in qualità di Soci aggregati il coniuge ed i figli dei dipendenti e degli ex dipendenti di cui all'art.5, nonché i cittadini che, condividendo le finalità del Circolo, ne facciano richiesta.

ART.7

La proposta di ammissione deve essere avanzata da almeno un Socio effettivo al Consiglio Direttivo che decide al riguardo.

ART.8 – Iscrizione al Circolo

La qualità di Socio effettivo e aggregato si acquista con il versamento della quota sociale annua che verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e si perfeziona con il rilascio della tessera. La quota sociale è intrasmissibile – ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa* – e non rivalutabile. L'impegno del Socio è annuo e si intende tacitamente rinnovato quando il Socio stesso, entro il 31 ottobre, non abbia presentato domanda di dimissioni che, comunque, decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sarà possibile l'iscrizione al circolo entro il 31 Marzo di ogni anno. Il Consiglio Direttivo stabilisce, altresì, la misura delle quote di partecipazione, a carico dei Soci interessati, per iniziative straordinarie o comunque eccedenti rispetto a quelle consentite dalle entrate ordinarie di bilancio.



ART.9 – Elenco dei Soci

Il Circolo deve tenere un elenco aggiornato dei Soci ed agli iscritti viene rilasciata una apposita tessera sociale. Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali soltanto i Soci effettivi.

ART.10 – Responsabilità del Socio

I Soci e le persone che partecipano alle attività del Circolo devono mantenere contegno corretto, improntato a spirito associativo e devono rispondere di eventuali danni causati al Circolo. Il Socio colpevole di gravi trasgressioni o di comportamento scorretto nei confronti del Circolo può essere radiato dal Consiglio Direttivo. I provvedimenti disciplinari devono contenere la motivazione e vanno notificati all'interessato.

ART.11 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni da presentare per iscritto entro il 31 ottobre con decorrenza dal 1° gennaio successivo.
- a seguito cessazione pagamento delle quote associative anche dopo il primo invito da parte del Consiglio Direttivo alla regolarizzazione;
- per cessazione del rapporto di lavoro presso le Sedi di cui all'art. 5 in conseguenza di licenziamento o dimissioni;
- per radiazione.

TITOLO III **(Organi del Circolo ricreativo)**

ART.12

Gli Organi del Circolo attraverso i quali si forma e si manifesta la volontà sociale sono:

- **l'Assemblea dei Soci;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **il Collegio dei Sindaci;**
- **il Presidente.**

Tutte le cariche sono di norma gratuite; il Consiglio Direttivo può tuttavia deliberare il rimborso delle spese documentate sostenute dai componenti di uno qualunque degli Organi suddetti.

ART.13 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea rappresenta l'organo primario ed è costituita dai Soci effettivi e dai Soci aggregati, in regola con il tesseramento; le sue deliberazioni, adottate in conformità dello statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.



ART.14 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata mediante avviso da affiggere almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione nella sede sociale e possibilmente negli altri locali dell'unità funzionale. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente più della metà dei Soci; in seconda convocazione, anche nella stessa giornata a distanza di almeno due ore, qualunque sia il numero dei partecipanti. Ai fini della partecipazione all'Assemblea e dell'esercizio del voto non sono ammesse deleghe.

ART.15 – Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Circolo, sentito il Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno per:

- discutere ed approvare il programma delle attività da svolgere ed il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare la relazione annuale, finanziaria e morale del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché il rendiconto;
- per eleggere i membri della Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali formata da un Presidente e due scrutatori i quali non possono essere eletti alle cariche sociali;
- per deliberare su altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo o con richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.

ART.16

L'Assemblea dei Soci è convocata in via straordinaria in qualsiasi momento il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci.

ART.17 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Circolo e si rinnova ogni tre anni. Esso è costituito da sette consiglieri, la cui elezione è effettuata a scrutinio segreto secondo le norme di cui all'art.24.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo vengono indette dal Direttivo uscente almeno quindici giorni prima della data fissata per lo scrutinio.

Risulteranno eletti i sette Soci che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulterà eletto il più anziano di età.

ART.18 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, convocato per la prima volta dalla commissione elettorale:

- a) nomina, nel proprio interno, il Presidente;
- b) promuove le iniziative e le attività del Circolo;



- c) provvede alla gestione delle attività sociali, autorizzando le relative entrate e spese nei limiti, per queste ultime, delle somme stanziare per i diversi titoli del bilancio preventivo;
- d) dispone l'erogazione di un contributo base per ciascuna Sezione in relazione alla consistenza degli affiliati ed alle iniziative preventivate;
- e) redige il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, tenendo conto delle previsioni di spesa, dei programmi di attività del Circolo e dei singoli settori in cui si articola lo stesso;
- f) stabilisce la misura della quota annua a carico dei Soci e le contribuzioni degli stessi per le attività straordinarie;
- g) istituisce, secondo l'art.4, i settori di attività del Circolo, ne dispone lo scioglimento, nomina i responsabili ed i tesoriere dei settori e ne fissa le competenze;
- h) espleta tutte le attività demandate dallo statuto;
- i) accetta eventuali donazioni e lasciti;
- l) nomina il tesoriere;
- m) nomina, ove ne ricorra la necessita, fra i Soci del Circolo, gli addetti alla segreteria, alle convenzioni, alla biblioteca, all'amministrazione;
- n) nomina il vice presidente e il segretario, quando tali cariche siano ritenute opportune per la funzionalità del Circolo;
- o) può sostituire un consigliere receduto per cooptazione fra tutti i Soci su designazione del Consiglio Direttivo;
- p) dovrà provvedere a nuove elezioni nel caso che i consiglieri di prima elezione siano in numero inferiore a cinque.

ART.19 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni mese, esso tuttavia può essere riunito in qualsiasi momento su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni sono valide se ottengono i voti favorevoli di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti.

I consiglieri che senza valido motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dalla carica.

Alle riunioni possono partecipare senza diritto al voto gli addetti alle attività sociali di cui alla lettera M dell'art.18.



Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare senza voto deliberatorio i responsabili delle Sezioni, qualora gli argomenti discussi attengano ai settori di propria competenza o ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

ART.20 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Circolo di fronte ai Soci e ai terzi. Egli ha inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) stipula gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività del Circolo, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;
- e) esegue verifiche periodiche di cassa;
- f) sorveglia la conservazione dei locali, arredi e cose di proprietà del Circolo;
- g) cura l'esatta osservanza dello statuto da parte di tutti i Soci;
- h) esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo;
- i) autorizza l'uso dei locali del CRAL di concerto con il Consiglio Direttivo ove vengano richiesti da una o più sezioni o da almeno 20 Soci, per finalità proprie del Circolo o dell'esercizio di diritti costituzionali. Di ogni uso improprio o danneggiamento e di ogni autorizzazione necessaria, ne risponde il responsabile della sezione o il primo firmatario dei Soci richiedenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice-presidente o in mancanza il componente più anziano del Consiglio Direttivo.

ART.21 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo del Circolo ricreativo; esso è composto da tre membri fra cui il Presidente, eletti tra i Soci con le modalità di cui all'art.24.

Il Collegio dei Sindaci:

- a) vigila sull'osservanza di norme vigenti e del presente statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità; i Sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo;
- b) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza aver diritto di voto;
- c) solleva eventuali eccezioni di legittimità nonché sulla inosservanza delle norme emanate dagli organi competenti;



d) controlla, quando lo ritiene opportuno la gestione finanziaria, facendo ciò risultare con la apposizione della firma dei suoi componenti nei libri contabili previsti al precedente articolo e trasmettendo notizia dei risultati di ciascuna verifica al Consiglio Direttivo;

e) esamina e vista il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale del Circolo prima della loro presentazione, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci alla quale fa conoscere il proprio parere con apposita relazione. In caso di rifiuto del visto, il Collegio dei Sindaci deve subito informare il Consiglio Direttivo, specificandone i motivi.

ART.22

I Sindaci che senza valido motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Collegio dei Sindaci decadono dalla carica. Al loro posto subentrano i candidati che ne hanno titolo in conformità a quanto previsto dalle norme elettorali di cui all'art.24.

ART.23 – Il Tesoriere

Il tesoriere è responsabile dei beni del Circolo dei quali è consegnatario. Tuttavia egli può affidare ad altri incaricati del Circolo la custodia degli stessi o di parte di essi, mediante sub-inventari, note di consegna e ricevute. Il tesoriere provvede o può delegare ad altro Socio secondo quanto previsto dall'art.18 lettera M, a:

- eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale del Circolo, su ordine del Presidente controfirmando i documenti relativi;
- tenere aggiornate, secondo le norme in vigore, le registrazioni di cassa prescritte;
- rappresentare al Presidente, alla fine di ogni trimestre, la situazione finanziaria del Circolo;
- predisporre tutti gli elementi necessari al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale.

ART.24 – Elezioni

Per l'elezione delle cariche di cui agli artt. 17 e 21, l'Assemblea dei Soci nomina tre membri per la Commissione Elettorale (oltre ad eventuali sostituti) scelti al di fuori degli organi uscenti e che non potranno essere né candidati, né presentatori di liste. Le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto con riferimento ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico italiano per le elezioni politiche e amministrative. Le iscrizioni al Circolo sono sospese dal giorno di indizione delle elezioni, fino al giorno di chiusura delle stesse.

La Commissione provvederà a:

- ricevere le candidature rispettivamente per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Sindaci;
- fissare, non oltre trenta giorni dalla data della nomina propria, la data delle elezioni.

Qualora la Commissione Elettorale non ricevesse candidature in numero sufficiente provvederà a spostare la data delle elezioni di 10 gg. in 10 gg..

L'ordine dei candidati sulla scheda elettorale sarà quello alfabetico.



Le elezioni potranno svolgersi sia con seggi fissi che con seggi volanti.

I Soci eleggeranno a scrutinio segreto sette candidati per il Consiglio Direttivo e tre Soci per il Collegio dei Sindaci.

Nel caso che una scheda contenga più di dette preferenze, detta scheda è da considerarsi nulla.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità tra due o più candidati risulterà eletto il più anziano di età.

La Commissione provvede a rendere pubblici i risultati elettorali.

La Commissione provvede alla prima convocazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV **(Entrate e spese)**

ART.25

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART.26 - Patrimonio

Le entrate del Circolo sono costituite:

- a) dalle quote annuali dei Soci effettivi ed aggregati;
- b) dalle quote straordinarie;
- c) dai proventi delle varie gestioni o attività esercitate;
- d) dalle eventuali assegnazioni di Enti, dalle donazioni e lasciti.

ART.27

Le spese del Circolo non debbono superare le entrate.

ART.28

Il preventivo finanziario riguarda il periodo annuale di gestione e deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

ART.29

Al termine dell'esercizio finanziario deve essere redatto il rendiconto delle entrate e delle spese dell'esercizio. Detto rendiconto deve essere esaminato dal Collegio dei Sindaci per



il visto di approvazione e successivamente presentato all'assemblea dei Soci – per la sua approvazione - unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

TITOLO V **(Modifiche allo statuto)**

ART.30 – Modifiche statutarie

Lo statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci. Le proposte di modifica dovranno essere portate a conoscenza dei Soci di norma trenta giorni prima dell'Assemblea straordinaria prevista. L'approvazione delle modifiche è effettuata a maggioranza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto a voto nell'Assemblea.

TITOLO VI **(Scioglimento del Circolo)**

ART.31- Scioglimento

Lo scioglimento del Circolo è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare le modalità di liquidazione del patrimonio.

ART.32

Il patrimonio sociale potrà essere devoluto o a un Circolo o a strutture di volontariato ed associazionismo. La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei Soci.

TITOLO VII **(Documenti e libri sociali)**

ART.33

Il CRAL deve tenere i seguenti documenti e libri sociali:

- l'elenco aggiornato dei Soci;
- i verbali delle Assemblee dei Soci;
- le delibere del Consiglio Direttivo;
- le relazioni del Collegio dei Sindaci.
- inoltre dovranno essere conservati per 5 anni i documenti contabili e i relativi bilanci.

Il presente Statuto, è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 30 Marzo 2010.
Lucca, 30 Marzo 2010.